# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1587)**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

**e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(GRANELLI)

(V. *Stampato Camera n.* **3238**)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1985*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

*(Attività scientifiche e culturali)*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*l'articolo 1 è soppresso;*

*l'articolo 2 è soppresso;*

*l'articolo 3 è sostituito dal seguente*:

« I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

# DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 248 del 21 ottobre 1985.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche**

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla composizione dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche di imminente scadenza, per adeguarle alle norme sulla docenza universitaria ai fini del corretto esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli aventi diritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 150 membri, dei quali:

*a*) 52 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 39 appartenenti alla prima e 13 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

*b*) 28 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 21 appartenenti alla prima e 7 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

*c*) 25 sono eletti dai dipendenti di ruolo del CNR con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

*d*) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

*e*) 15 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonchè nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

*f*) 10 sono nominati per cooptazione dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), fra gli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonchè al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e/o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

Art. 3.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà emanato il regolamento previsto nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regomento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base al presente decreto i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.

3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985.

COSSIGA

CRAXI — GRANELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.